



Ordinanza sui provvedimenti nel settore della cultura secondo la legge COVID-19 (Ordinanza COVID-19 cultura)

Modifica del 31 marzo 2021

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza COVID-19 cultura del 14 ottobre 2020¹ è modificata come segue:

Art. 2 lett. e^{bis}

Nell'articolo 11 della legge COVID-19 del 25 settembre 2020 e nella presente ordinanza s'intende per:

e^{bis} operatore culturale occasionale: operatore culturale che tra il 1° gennaio 2018 e la presentazione della richiesta è stato assunto a tempo determinato almeno quattro volte presso minimo due datori di lavoro diversi attivi nel settore della cultura;

Art. 4 cpv. 2

² Gli operatori culturali devono essere domiciliati in Svizzera. Possono far valere soltanto i danni finanziari che subiscono nel quadro di un'attività lucrativa indipendente o della loro attività come operatori culturali occasionali.

Art. 6 cpv. 1 lett. b

¹ Le richieste vanno presentate ai servizi competenti designati dai Cantoni entro i termini seguenti:

b. richieste di operatori culturali:

1. per i danni insorti tra il 1° novembre 2020 e il 30 aprile 2021, entro il 31 maggio 2021;

¹ RS 442.15

2. per i danni insorti tra il 1° maggio 2021 e il 31 agosto 2021, entro il 30 settembre 2021;
3. per i danni insorti tra il 1° settembre 2021 e il 31 dicembre 2021, entro il 30 novembre 2021.

Art. 12 cpv. 3, 5 e 6

³ Sono considerati reddito computabile il reddito complessivo imponibile previsto derivante da attività lucrativa indipendente o dipendente e gli altri redditi provenienti segnatamente da indennità giornaliere, rendite, locazioni, partecipazioni agli utili e dall'indennità per perdita di guadagno per il coronavirus. È applicata una franchigia di 1000 franchi sul reddito da attività lucrativa dipendente o indipendente.

⁵ È considerata sostanza computabile la sostanza liberamente disponibile al momento della presentazione della richiesta. Ne fanno parte gli averi disponibili sui conti bancari e negli investimenti finanziari. Sono considerati sostanza non liberamente disponibile segnatamente gli averi di previdenza, le assicurazioni sulla vita, gli immobili, gli strumenti musicali, le opere d'arte di propria creazione nonché i veicoli e gli altri oggetti necessari per l'esercizio della professione. Nel caso delle persone coniugate, fatta salva una convenzione matrimoniale di altro tenore, è computata la metà della sostanza liberamente disponibile amministrata congiuntamente.

⁶ Una sostanza computabile di oltre 60 000 franchi esclude un aiuto finanziario d'emergenza. Il limite di sostanza aumenta di 20 000 franchi per ogni figlio per cui vi è un obbligo di mantenimento.

Art. 18 cpv. 5

⁵ Se in base a una verifica sommaria dei documenti principali della richiesta si possono ritenere soddisfatte le condizioni che danno diritto agli aiuti finanziari nonché i criteri per l'assegnazione dei contributi e se 30 giorni dopo la presentazione della richiesta la decisione sull'aiuto finanziario non è ancora stata presa, gli organi d'esecuzione secondo la presente ordinanza possono concedere ai richiedenti un anticipo pari al massimo alla metà dell'aiuto finanziario che sarà presumibilmente attribuito. Se l'aiuto finanziario non è concesso, l'anticipo deve essere restituito. Se l'importo dell'aiuto finanziario concesso è inferiore all'anticipo, deve essere restituita la differenza.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2021 alle ore 00.00².

31 marzo 2021

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione,
Guy Parmelin
Il cancelliere della Confederazione,
Walter Thurnherr

² Pubblicazione urgente del 31 marzo 2021 ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS **170.512**).